

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI e MATEMATICO-STATISTICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN QUANTITATIVE FINANCE AND INSURANCE

CLASSE: LM-83

REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2021/2022

ARTICOLO 1 Funzioni e struttura del Corso di studio

- 1. È istituito presso l'Università degli studi di Torino, Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, il Corso di Laurea Magistrale in Quantitative Finance and Insurance classe LM-83. Il Corso di Laurea Magistrale in Quantitative Finance and Insurance organizzato secondo le disposizioni previste dalle classi delle Lauree in di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155). Esso rappresenta trasformazione dal precedente Corso di Laurea in Finance and Insurance della classe 91/S.
- 2. Il Corso di Laurea Magistrale in Quantitative Finance and Insurance si svolge nella Scuola di Management ed Economia.
- 3. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di Studi della Classe LM-83, di seguito indicato con CCLM. Le sedute del CCLM potranno essere convocate e tenute telematicamente mediante piattaforma Webex (o simili), o in alternativa mediante la funzione Riunione della piattaforma Campusnet per le sole deliberazioni che non necessitino di discussione, come da regolamento di Ateneo.
- 4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'ALLEGATO 1, che forma parte integrante del presente Regolamento. Il Consiglio Dipartimento, di seguito indicato con CDD, si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
- 5. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
- 6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle della Scuola di Management ed Economia, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Torino, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.



ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

Gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono indicate nel RAD riportato in Allegato 1, il quale potrà essere modificato secondo le procedure previste per le modificazioni dei RAD.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea magistrale in Quantitative Finance and Insurance devono essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione di cui ai successivi commi 2 e 3, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative.
 - Si ritengono essenziali un'adeguata capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione di testi, utilizzo di fogli elettronici di calcolo, progettazione e gestione di database, utilizzo di strumenti di presentazione) e la conoscenza della lingua inglese ad un livello adeguato per partecipare con profitto alle attività didattiche del corso di laurea.
- 2. Il Corso di Laurea magistrale in Quantitative Finance and Insurance è ad accesso libero. Dovrà tuttavia essere presentata una domanda di ammissione adeguatamente documentata nei tempi e nei modi indicati sul sito del corso. L'iscrizione potrà avvenire solo previa verifica dell'adeguata personale preparazione da parte di una Commissione composta da tre Docenti del Corso di Laurea Magistrale (indicati dal Consiglio del Corso di Studi). L'accesso a tale verifica è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti curriculari minimi, da riconoscere da parte della Commissione, e da documentare all'atto dell'iscrizione presso la competente Segreteria Studenti:
 - laureati che abbiano conseguito:
 - almeno 18 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-S/06, MAT/05 (requisito sulle conoscenze di matematica)
 - almeno 18 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/07, SECS-P/11 (requisito sulle conoscenze di economia)
 - almeno 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-S/01, MAT/06 (requisito sulle conoscenze di statistica e probabilità)

È ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% ovvero 5 CFU. Tale margine di tolleranza può applicarsi indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD sopraelencati o a più gruppi.

- 3. Per i candidati in possesso dei requisiti curriculari minimi di cui al comma 2, l'adeguata personale preparazione si considera verificata in presenza dei seguenti requisiti **sufficienti:**
 - Votazione di laurea non inferiore a 105/110.
 - Media aritmetica degli esami di profitto delle materie appartenenti ai SSD: SECS-S/06 e MAT/05 non inferiore a 27/30.
 - Media aritmetica degli esami di profitto delle materie appartenenti ai SSD: SECS-S/01 e MAT/06 non inferiore a 27/30.



- Media aritmetica degli esami di profitto delle materie appartenenti ai SSD: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/05, SECS-P/07, SECS-P/11 non inferiore a 27/30.
- Certificazione della conoscenza della lingua inglese di livello B2 (Common European Standards).

Gli studenti che posseggono sia i requisiti curriculari minimi sia tutti i requisiti sufficienti di adeguata preparazione personale devono in ogni caso seguire la procedura di ammissione e aspettare l'ammissione formale per potersi iscrivere al Corso di Laurea Magistrale in Quantitative Finance and Insurance.

- 4. Per i candidati in difetto dei requisiti curriculari minimi di cui al comma 2 e/o delle condizioni sufficienti di cui al comma 3, la Commissione procede ad analizzare analiticamente le domande. Il candidato può essere giudicato:
 - non ammesso
 - ammesso
 - ammesso dopo aver verificato l'adeguatezza della personale preparazione tramite un colloquio individuale (condotto eventualmente in lingua inglese).
- 5. Gli argomenti oggetto di accertamento durante il colloquio di cui al comma 4 sono le seguenti:
 - Calcolo differenziale ed integrale
 - Calcolo delle Probabilità
 - Calcoli finanziari di base
 - Microeconomia
 - Economia Aziendale
 - Mercati finanziari
 - Lingua inglese

I colloqui si svolgeranno periodicamente (tre volte nel periodo marzo-novembre), in aule aperte al pubblico, previa comunicazione sul sito della Scuola e del Corso di Laurea.

- 6. Per i soli studenti non comunitari soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avverrà nel corso dello stesso colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Il colloquio volto ad accertare l'adeguatezza della personale preparazione potrà svolgersi anche in lingua inglese, e verterà sulle stesse discipline indicate al comma 4.
- 7. Qualora il candidato non sia in possesso degli specifici requisiti curriculari di cui al comma 2, su indicazione del CCLM potrà eventualmente frequentare singoli insegnamenti e sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione alla Laurea magistrale. L'iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Quantitative Finance and Insurance è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 3 o, in assenza di tali requisiti, al superamento con esito positivo del colloquio finalizzato alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
- 8. Le indicazioni sono pubblicate sul sito del CdL alla voce "Iscriversi Requisiti di ammissione".

Art. 4 Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso di Laure Magistrale è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle



attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento Didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.

- 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
- 3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite nel RDS e all'art. 7 del presente Regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con il Regolamento del Dipartimento di riferimento.
- 4. Gli iscritti al Corso di laurea Magistrale in Quantitative Finance and Insurance non decadono dalla qualità di studente. In caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCLM della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al triplo della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica che non sia intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 5

Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti

Il Corso di Laurea Magistrale si articola in due curricula, "Finance" e "Insurance and Statistics". Il piano di studio, comprensivo dell'articolazione in curricula, è descritto nell'ALLEGATO 2, che viene annualmente aggiornato.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

- 1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici, approvato dal CCLM e pubblicato nel Manifesto degli studi (Guida dello studente). L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo comma, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art.23 comma 1 del Regolamento didattico d'Ateneo.
- 2. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente per l'inizio dell'anno accademico dal consiglio della Scuola di Management ed Economia, su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Commissione didattica competente.
- 3. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati, sentiti la Commissione paritetica consultiva competente ed i Docenti interessati, e fatte salve le esigenze tecniche e di coordinamento.
- 4. I corsi, secondo le indicazioni della Scuola, sono di norma 8 ore di lezione frontale per credito formativo universitario (CFU), secondo una ripartizione del 32% di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, e del 68% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.



- 5. Il Corso di Laurea Magistrale, oltre alle attività formative, può organizzare in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formative altre attività formative esterne, che devono essere approvate singolarmente dal CCLM e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCLM di volta in volta. Le attività esterne non danno origine a valutazione in trentesimi, ma a valutazioni di idoneità.
- 6. In accordo con il RDD, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale possono inserire, previa autorizzazione da parte della Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea, il Tirocinio curriculare nel proprio piano carriera, tra le attività a scelta dello studente (crediti liberi), individuandolo tra gli insegnamenti presenti nell'offerta formativa della Scuola. Il tirocinio verrà riconosciuto come crediti liberi in sovrannumero. Il tirocinio dovrà essere svolto al secondo anno e attivato tramite il Job Placement della Scuola. È ammesso il riconoscimento al secondo anno, di un tirocinio attivato da un ente promotore diverso da UniTo.

Gli obiettivi formativi del tirocinio dovranno essere coerenti con gli obiettivi didattici del Corso.

Per gli studenti lavoratori non potranno essere riconosciute attività inerenti l'occupazione corrente.

- 7. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal CCLM, e approvate dal Consiglio di Dipartimento e della Scuola e deliberate dal competente organo accademico, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.
- 8. Il piano di studi del Corso di Quantitative Finance and Insurance prevede l'acquisizione di 12 CFU per attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo. È possibile inserire ulteriori crediti liberi fino ad un massimo di 24 (12+12) che entreranno nel computo della media di laurea.

La coerenza si intende implicitamente verificata per tutti gli insegnamenti facente parte di un elenco di insegnamenti indicati nel piano di studio.

La verifica della coerenza di tutti gli altri insegnamenti dell'Ateneo è subordinata al parere della Commissione pratiche studenti del corso di studio.

Saranno esclusi dalla possibilità di essere inseriti tra le attività a scelta dello studente gli insegnamenti i cui contenuti coincidano con quelli di attività ricomprese nei rispettivi piani di studio.

ARTICOLO 7

Esami e altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.



- 2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer.
- 3. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più d'una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti in itinere e preappelli in aderenza al semestre di competenza, subordinati a non recare disturbo agli altri insegnamenti, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
- 4. I tirocini e le altre attività svolte in strutture esterne non universitarie non danno luogo a una valutazione in trentesimi, bensì danno luogo a un giudizio di idoneità o di esonero dal sostenimento dell'attività esterna.
- 5. Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
- 6. Le attività formative possono essere articolate in periodi didattici, preferibilmente due, con una interruzione dell'attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello d'esame. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio di Scuola, sentita la Commissione didattica.
- 7. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
- 8. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
- 9. Il calendario degli esami di profitto deve prevedere 5 appelli, così distribuiti nel corso dell'anno accademico:
 - 3 appelli nella sessione (invernale o estiva) relativa al semestre nel quale viene impartito l'insegnamento;
 - 1 appello nell'altra sessione di esami (invernale o estiva);
 - 1 appello nella sessione autunnale.
- 10. Gli appelli sono cinque nei due anni immediatamente successivi alla disattivazione di un insegnamento. Dal terzo anno successivo alla disattivazione, gli appelli sono ridotti a tre (1 nella sessione invernale, 1 nella sessione estiva, 1 nella sessione autunnale).
- 11. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
- 12. Qualora, per un giustificato motivo, un appello d'esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.



- 13. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
- 14. L'intervallo tra due appelli consecutivi è di almeno dieci giorni. Gli esami relativi al primo semestre di ciascun anno accademico terminano entro il 30 settembre e quelli relativi al secondo semestre entro il 28 febbraio dell'anno accademico successivo. Tutti gli esami di pertinenza di un anno accademico terminano comunque entro il 28 febbraio dell'anno accademico successivo.
- 15. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento o, per sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, purché queste siano composte di almeno due membri e operino sotto la responsabilità del Presidente della commissione. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame, quando l'esame è orale. I membri diversi dal presidente possono essere professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio.
- 16. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame non più di **tre volte** in un anno accademico, anche consecutive. Tale regola non è applicata in caso di ultimo esame.
- 17. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
- 18. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
- 19. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
- 20. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

ARTICOLO 8 Prova finale

- 1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 120 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella discussione di una dissertazione.
- 2. La dissertazione, che dovrebbe avere un certo carattere di originalità e costituire un primo approccio al lavoro scientifico, può consistere:
 - a. nell'inquadramento dello stato della questione e nella rassegna critica della letteratura scientifica relativa ad un argomento circoscritto;
 - b. in un saggio breve di ricerca originale;



c. in un progetto di massima relativo all'impostazione di un'esperienza pratica effettuata durante un tirocinio o di un prodotto informatico.

La dissertazione, scritta preferibilmente in lingua inglese, va preparata sotto la guida di un relatore afferente al Corso di Laurea, a meno di specifica autorizzazione, da richiedersi al Consiglio di corso di Laurea motivatamente e specificando la natura della dissertazione, e viene discussa davanti ad una commissione.

- 3. Il relatore può essere un docente ufficiale del corso di studio titolare dell'insegnamento della disciplina della tesi di laurea oppure un professore o ricercatore afferente al Dipartimento di ESOMAS ed appartenente al settore scientifico disciplinare della disciplina della tesi di laurea. In caso di professore a contratto (titolare di insegnamento) la disciplina di laurea deve essere quella attribuita dal contratto. I titolari di attività integrative (esercitatori), **non sono** equiparati ai docenti a contratto titolari di insegnamento, pertanto non possono essere relatori di tesi.
- 4. I docenti che insegnano nel Corso di Laurea sono tenuti a contribuire al lavoro di revisione delle tesi in maniera proporzionale al numero di CFU insegnati sulla base delle esigenze del CdL che vengono determinate periodicamente dalla Commissione Monitoraggio e Riesame. Laddove ce ne fosse la necessità, la Commissione Monitoraggio e Riesame garantisce la corrispondenza tra tesisti e relatori secondo un meccanismo centralizzato e trasparente ispirato ai principi sopra esposti.
- 5. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante. Le Commissioni per il conferimento del titolo sono formate da non meno di 7 e non più di 11 membri, compreso il Presidente, e sono nominate dal Direttore della Scuola o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. Le Commissioni sono presiedute dal professore ordinario più anziano in ruolo o, in assenza di professori ordinario, dal professore associato più anziano in ruolo. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori ufficiali. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. In aggiunta alla lode, sempre all'unanimità qualora la carriera dello studente o la tesi di laurea sia meritevole può essere concessa la menzione o la dignità di stampa.
- 6. La media base può essere variata in più o in meno dalla commissione, avendo riguardo al contenuto dell'elaborato e al risultato della discussione. In nessun caso possono essere attribuite maggiorazioni di punteggio, rispetto alla media base, maggiori di 7/110.
- 7. È inoltre previsto un bonus per gli studenti che si laureano in corso: 5 punti per chi si laurea nella sessione di luglio, 4 punti per chi si laurea nella sessione di novembre e 3 punti per chi si laurea nella sessione di marzo.
- 8. Per proporre più di 5 punti di aumento o per attribuire la menzione o la dignità di stampa della tesi occorre il giudizio di un correlatore che sia professore (o ricercatore o assistente) appartenente al SSD diverso da quello a cui afferisce il relatore; in tal caso, la tesi può avere anche un secondo correlatore (non docente universitario).
- 9. Nel caso appena sopra previsto, una copia della tesi deve essere consultabile dai commissari e pertanto messa a disposizione, a cura dello studente, presso il dipartimento a cui afferisce il relatore. (La copia della tesi messa a disposizione per i commissari, si può ritenere quella consegnata, anche telematicamente, al relatore).



ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

Chi è in possesso dei requisiti necessari in condizioni di iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di un titolo di studio a livello universitario, può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate dal Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

ARTICOLO 10 Propedeuticità, Obblighi di frequenza

- 1. L'insegnamento di Math for Insurance deve precedere l'insegnamento di Life and Non Life Insurance Techniques
- 2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria, eccetto che per i tirocini.

ARTICOLO 11

Piano carriera

- 1. Il CCLM determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
- Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
- 3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
- 4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico, è sottoposto all'approvazione del Consiglio del corso di studio. Il piano di studio articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all'approvazione sia del Consiglio di corso di studio sia del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
- 5. Nel caso in cui lo studente decidesse di inserire nel proprio piano carriera degli insegnamenti come credito libero scelti al di fuori di quelli consigliati, il suddetto piano deve essere sottoposto alla visione della Commissione pratiche studenti per un parere
- 6. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di studio.

ARTICOLO 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

 Salvo diverse disposizioni, il Consiglio propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti o e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in Quantitative Finance and Insurance del Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell'Università di



Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCLM convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati. Nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato; agli studenti che provengano da corsi di laurea/Laurea Magistrale della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.

- 2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale.
- 3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 6 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
- 4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in "Ulteriori attività formative" (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 6 crediti.
- 5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di Laurea Magistrale della classe LM 83, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 60 crediti.
- 6. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato dalla Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea Magistrale.

ARTICOLO 13

Docenti

- 1. I docenti del Corso di laurea ricomprendono tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, inseriti nel piano di studio. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale, ai sensi del DM 30 gennaio 2013, n. 47, sono individuati docenti di riferimento come da elenco riportato nella banca dati Ministeriale e nella scheda SUA
- 2. L'elenco verrà aggiornato annualmente, aumentando il numero dei docenti di riferimento secondo quanto definito dal decreto citato.

ARTICOLO 14

Orientamento, tutorato

- 1. La Scuola di Management ed Economia, anche in collaborazione con enti esterni e con le rappresentanze studentesche, svolge come attività istituzionale:
 - orientamento universitario: elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.



- 2. La Scuola nel suo insieme e i corsi di studio, per quanto di loro competenza, istituiscono un servizio di tutorato per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al Regolamento d'Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze ed organizzazioni studentesche.
- 3. L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale. Per il tutorato di orientamento ed inserimento lavorativo, gli studenti del corso di Laurea Magistrale fruiscono delle apposite strutture di Job Placement attivate presso la Scuola.
- 4. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.

Docenti:

Vigna Elena

Ghirardato Paolo

5. L'attività di tutorato si manifesta sotto varie tipologie:

Tutorato personale e di sostegno

La svolgono tutti i Docenti del corso di laurea, in orario apposito e su richiesta degli studenti, con attenzione particolare, all'assistenza nella redazione del piano di studi.

Tutorato d'aula

La svolgono tutti i Docenti del corso di laurea, occasione delle lezioni d'aula.

ARTICOLO 15

Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame

- 1. Il Presidente del Corso di Studio è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.
- 2. Nel Consiglio di Corso di Studio è istituita la Commissione Monitoraggio e Riesame, che è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell'Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.
- 3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:
 - confronto tra docenti e studenti;



- autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
- istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;
- di supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
- di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della Commissione.
- 4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l'anno).
- 5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

ARTICOLO 16

Procedure di autovalutazione

- 1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.
- 2. Il Presidente del Corso di Studio sovraintende alla redazione del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente.
- 3. Il Presidente del Corso di Studio sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità.

ARTICOLO 17

Altre Commissioni e coordinatore CDS

Il Consiglio di Corso di Studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle Commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Attraverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio.

Il Presidente del Corso di Studi può nominare un coordinatore, con funzioni di supporto nell'attività da lui svolta.



ARTICOLO 18

Modifiche al regolamento

- 1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio del corso di studio.
- 2. I regolament didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione ad un determinato corso di studio.

ARTICOLO 19

Norme transitorie

- 1. Durante l'emergenza sanitaria, le indicazioni contenute nel presente Regolamento potranno subire modifiche temporanee nelle parti relative all'erogazione della didattica, ai materiali didattici e alle modalità di verifica dell'apprendimento. Per l'aggiornamento delle previsioni di cui all'Art. 6 Tipologia delle attività formative, e all'art. 7 Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti si rimanda al sito del corso di studio, link che sarà aggiornato periodicamente in base all'evolversi della situazione.
- 2. Il presente regolamento ha validità per gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2021/2022.
- 3. A decorrere dalla sessione estiva dell'anno accademico 2021/2022 (luglio 2022) le norme relative ai punteggi attribuiti in sede di prova finale (art. 8, cc. 5, 6 e 7) si applicano a tutti gli studenti indipendentemente dall'anno di immatricolazione.

ALLEGATO 1

RAD – Non modificato

ALLEGATO 2

Piano degli studi